

OGGETTO:	SCIoglimento DEL C.I.M.E.P. – DETERMINAZIONI RELATIVE
-----------------	--

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che:

- Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 14 in data 23-2-2010 è stata avviata la fase di scioglimento del C.I.M.E.P. e allo scopo è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa da firmarsi dal Consorzio, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, dal Comune di Monza e dal Comune di Rozzano;
- Che tale deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di n. 693,9 quote di partecipazione, ben oltre la metà più uno degli enti aderenti al Consorzio;

Richiamato che:

- Sulla scorta di tali premesse, gli Enti suindicati, pur riconoscendo l'attività meritevole svolta dal Consorzio, reputano opportuno introdurre nuove forme di organizzazione delle attività concernenti il settore della casa che consentano di ritenere superata ed assorbita l'attività oggi affidata al CIMEP, ritenendo, peraltro, confacente ai propri interessi, pervenire ad un accordo volto a determinare lo scioglimento del Consorzio, la ripartizione del personale e l'assunzione, in via diretta, nel rispetto delle rispettive competenze, delle nuove funzioni amministrative concernenti le politiche abitative;
- Che il suindicato protocollo a tutt'oggi non è stato sottoscritto da nessuno degli aventi titolo;
- Che in detto protocollo veniva prevista la costituzione di un gruppo tecnico di cinque membri, al fine di meglio garantire le procedure finalizzate allo scioglimento del Consorzio;

Che l'art. 6 dello statuto consortile, così dispone in ordine allo scioglimento del Consorzio:

- in caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli ulteriori atti previsti dalla legge;
- in caso di scioglimento del Consorzio, le aree e gli immobili inclusi nel piano di zona consortile acquisiti dal Consorzio per il raggiungimento dei fini statutari, comprese le accessioni e le pertinenze, di cui il Consorzio risultasse ancora intestatario nei Registri Immobiliari alla data dello scioglimento, saranno attribuiti – salvi i diritti dei terzi – al comune nel cui territorio sono ubicati, con subentro del comune in luogo del Consorzio in tutti gli inerenti rapporti.

Che lo scioglimento del Consorzio non determina ex se l'estinzione dell'ente stesso, ma causa l'apertura di una procedura di liquidazione volta alla valutazione del relativo patrimonio, al pagamento dei debiti e alla ripartizione delle somme residue;

Che soltanto a seguito di tale procedura liquidatoria si determinerà l'estinzione del Consorzio;

Che, in mancanza di diversa previsione normativa e in presenza di uno scarno richiamo statutario, come nella fattispecie, lo scioglimento di un ente pubblico, come il CIMEP, impone l'esigenza di disciplinare, se del caso, i rapporti patrimoniali e, in particolare di liquidare tutte le passività; di effettuare una ricognizione delle attività e di ripartirle adeguatamente; di trasferire i mezzi e le strutture impiegati per il perseguimento delle finalità statutarie; di regolamentare il passaggio del personale e, a tal fine, di sottoscrivere accordi con il personale e con le organizzazioni sindacali; di individuare l'eventuale organo liquidatore, che potrà essere appositamente istituito e non necessariamente dovrà coincidere con gli organi ordinari dell'ente subentrato, nonché di individuare i criteri con cui dovrà svolgersi la procedura liquidatoria, salva la sussistenza di diverse disposizioni statutarie;

Che, quanto ai rapporti patrimoniali, andrà necessariamente applicato un criterio di ripartizione del patrimonio netto improntato al principio della proporzionalità (Cons. Stato, Sez. V, 2.10.2002, n. 5184) e, quanto al personale, dovrà essere rispettato il principio del divieto di riforma peggiorativa del trattamento economico dei pubblici dipendenti, con conseguente compressione, circa tale specifico profilo, dell'autonomia organizzativa e contrattuale dell'ente pubblico datore di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 24.10.2002, n. 5853);

Che, quanto ai rapporti processuali nel caso di giudizi pendenti avanti al giudice ordinario o a quello amministrativo per i quali trova applicazione il nuovo codice amministrativo, si determinerà l'interruzione del processo; mentre per quello ove detto codice non fosse applicabile il giudizio non si sospende e continuerà regolarmente nei confronti dell'ente successore;

Che la fase liquidatoria dovrà contenere i criteri sulla cui base avverrà la procedura di liquidazione nonché le concrete modalità di sub ingresso dell'ente subentrante, sulla base anche dei criteri approvati con la sopra citata deliberazione consortile, prestando particolare attenzione ai rapporti patrimoniali (con specifica indicazione della liquidazione delle passività) alla ricognizione delle attività in essere; al trasferimento dei mezzi e delle strutture impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie, con impegno degli enti consorziati ad assorbire, in quota proporzionale, il personale stesso, prevedendo a tal fine, se del caso, la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni sindacali;

Rilevato che lo scioglimento del Consorzio può attuarsi attraverso un formale provvedimento da adottarsi da parte della maggioranza dei Consigli comunali/provinciali degli enti aderenti che rappresentino complessivamente la metà più uno delle quote millesimali di partecipazione;

Richiamato che persiste l'interesse attuale e concreto dei comuni aderenti al Consorzio a svolgere le funzioni, in materia espropriativa, alla cui realizzazione era stato delegato il Consorzio fino alla data di scioglimento dello stesso;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, come più sotto riportati.

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Territorio nella seduta del 2011;

Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Direttore del settore interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità vigente;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n.
- astenuti n.
- votanti n.
- favorevoli n.
- contrari n.

DELIBERA

- 1) Di approvare, ad ogni effetto di legge, il presente atto anche come dispositivo, e ad integrazione della parte motiva;
- 2) Di approvare, pertanto, in via definitiva lo scioglimento del CIMEP a far tempo dalla data di chiusura della fase liquidatoria per l'1.6.2011, disponendo che da tale data tutte le competenze oggi in capo al consorzio tornino in carico alle amministrazioni comunali, ivi compresi i procedimenti in corso;
- 3) Di dare atto che entro la data suindicata, le amministrazioni dovranno farsi carico della ripartizione del personale dipendente, così come previsto dalla vigente normativa;
- 4) Di prendere atto, in esecuzione della deliberazione consortile n. 14 del 23.2.2010, dell'intervenuto avvio della fase liquidatoria in seno al Consorzio e dei suindicati criteri e modalità con cui la stessa verrà espletata, a seconda delle situazioni da affrontare;
- 5) Di recepire i criteri di disciplina dei rapporti passivi e attivi facenti capo prima al Consorzio, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro, patrimoniali e processuali nonché di regolamentare in modo puntuale le modalità di gestione dei procedimenti di acquisizione e di esproprio degli immobili non ancora perfezionati all'atto dello scioglimento, le modalità di riparto delle spese di esproprio, previa la precisazione che le stesse saranno indicate e quantificate nei successivi atti di trasferimento degli immobili, con puntualizzazione circa il relativo passaggio di consegne;
- 6) Di dare atto che lo scioglimento del CIMEP dà vita ad una successione a titolo universale, in ragione del permanere di un interesse al mantenimento delle funzioni allo stesso delegate all'atto della sua costituzione, che impone di regolamentare nella delibera di approvazione dello scioglimento e come peraltro previsto nello statuto consortile, le modalità di effettuazione della procedura liquidatoria, oltre che i rapporti patrimoniali, processuali, di lavoro e le procedure espropriative in essere.

- 7) Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità vigente

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- presenti n.
- votanti n.
- favorevoli n. ...
- contrari n. ...
- astenuti n. ...

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.